

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

165

Delibera n. 232/20/CONS, ha approvato con la Delibera n. 564/20/CONS del 29 ottobre 2020 le procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, resa disponibile dal nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze in aggiunta a quella necessaria per il processo di conversione delle reti esistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1031-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Conclusa la procedura nessun operatore potrà in ogni caso detenere più di 3 reti trasmissive DVB-T2 nel nuovo sistema.

Nel mese di dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Rai, che all'esito della conversione dei diritti d'uso delle frequenze dalla tecnologia DVB-T in DVB-T2 è titolare di diritti per 2,5 MUX DVB-T2, ha approvato la partecipazione della Società alla gara per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri (procedura onerosa senza rilanci competitivi da ultimo indetta dal MISE per l'aggiudicazione di mezzo multiplex DVB-T2), al valore di offerta minimo per ciascun lotto in gara, pari a 7,9 milioni di euro e alle condizioni tecniche delineate dal relativo disciplinare da ultimo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Provvedimenti in materia di radiofonia

Con la Delibera n. 455/19/CONS, AGCOM ha ritenuto di introdurre modifiche e integrazioni al Regolamento disciplinante la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla Delibera n. 664/09/CONS e s.m.i., prevedendo, in particolare, per tutti gli operatori di rete nazionali come Rai un obbligo di riserva di una quota di unità di capacità trasmissiva in favore dei fornitori di contenuti indipendenti, al fine di dare concreto impulso all'avvio del mercato, nazionale e locale, della radiofonia digitale. In attuazione della predetta delibera, Rai ha predisposto una offerta di servizio contenente le condizioni tecnico/economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti, poi oggetto di pubblicazione anche da parte di AGCOM, unitamente a quelle di altri operatori nazionali di rete radiofonica in tecnica digitale DAB+. Rai ha inoltre presentato ricorso davanti al Giudice Amministrativo per l'annullamento della Delibera n. 455/19/CONS, integrato poi con atto di motivi aggiunti, rilevando l'illegittimità della asimmetria dell'obbligo di cessione imposto alla Concessionaria del servizio pubblico rispetto a quello, ritenuto meno gravoso, prescritto per gli operatori privati. Si sono definiti i rapporti tra Rai e i fornitori indipendenti che si sono mostrati interessati alla sopra descritta cessione.

Approvazione LCN

Con la Delibera n. 116/21/CONS l'AGCom ha provveduto ad

aggiornare (anche all'esito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 17/21) il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo. Il Piano è destinato ad operare a partire dal 2022 ed ha confermato la ripartizione e la struttura degli archi di numerazione così come consolidata nel decennio di applicazione del precedente Piano. Con il provvedimento si sono conclusi gli interventi affidati all'Autorità dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019 diretti a fornire un quadro di regole certo e stabile per la gestione ordinata del riassetto del sistema radiotelevisivo conseguente al cd. refarming della banda a 700 Mhz.

Contratti pubblici

Provvedimenti normativi

Con riferimento alle novità introdotte in materia di contratti pubblici dalla Legge n. 120 del 2020 pubblicata nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 di conversione del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. "d.l. semplificazioni"), con circolare prot. AD/0006645 del 23 ottobre 2020 sono state adottate misure transitorie urgenti, efficaci sino al 31 dicembre 2021, integrative delle Istruzioni Interne in materia di approvvigionamenti, necessarie a garantire l'osservanza della nuova disciplina normativa.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020, n. 132, recante "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche" ha inserito l'art. 2-bis, rubricato "Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche" nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e stabilito le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. Tra le ipotesi di rifiuto previste, per quanto di maggiore interesse, quello della omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG).

La Legge 26 febbraio 2021, n. 21, convertendo in legge il c.d. decreto "Milleproroghe 2021" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, su cui v. anche infra) in tema di contratti pubblici, oltre a prorogare al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione all'acquisto di beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere: (i) ha

166

modificato il comma 1 dell'art. 207 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento (art. 13 comma 1); (ii) ha modificato la disciplina - introdotta dall'art. 8, comma 4, lettera a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. d.l. semplificazioni) - relativa all'adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi (articolo 13, comma 1-bis); (iii) ha prorogato fino all'anno 2021 le semplificazioni previste dal Decreto-Legge "sblocca cantieri" (d.l. 32/2019), per l'affidamento dei contratti di progettazione e dei contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 13, comma 2, lettere a) e b); (iv) ha differito al 31 dicembre 2021 il termine - scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. d.l. "sblocca cantieri" - fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva e la conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario (articolo 13, comma 2, lettera b-bis); (v) ha prorogato fino al 30 giugno 2021 la previsione che stabilisce di non superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in materia di subappalto, e fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche (articolo 13, comma 2, lettera c)).

I provvedimenti emanati dall'ANAC

L'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato alcune consultazioni, approvato atti di segnalazione e emanato una serie di provvedimenti, anche legati all'emergenza sanitaria, tanto in relazione al settore dei contratti pubblici, quanto con riguardo al mondo "trasparenza e anticorruzione" in tema di: relazione sulla verifica dell'impatto della regolamentazione in merito all'utilizzo del Bando tipo n. 1 (schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo); mantenimento dell'attestazione di qualificazione nel caso di autorizzazione alla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 104 del regio decreto n. 267/1942 e all'esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016; *project financing*; pagamenti al subappaltatore; relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti; nuova procedura informatica per la presentazione delle richieste di iscrizione e variazione all'elenco "in house"; nuove modalità per la comunicazione dei dati nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione; pubblicazione

dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016 al personale dipendente; bando tipo recante il disciplinare di gara per procedure svolte interamente con sistemi informatici; requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato; valutazione alla stregua di cognizioni tecniche del prezzo a base d'asta; giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta; esclusione automatica delle offerte anomale per i contratti pubblici sotto soglia; monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato; mancato rispetto delle clausole del patto di integrità; contratti di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato; servizi per l'emissione delle attestazioni e dei certificati di esecuzione lavori; soccorso istruttorio e possesso dei requisiti; proroga all'8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.

Da ultimo l'ANAC ha deliberato l'avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Linee guida recanti "Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i." al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dalla disposizione richiamata nel caso di affidamento diretto a società *in house* e ha aggiornato le FAQ Contratti pubblici - Tracciabilità dei flussi finanziari e Varianti e ha pubblicato comunicati in tema, tra l'altro, di impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento; di procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di *project financing* a iniziativa privata; di problematiche applicative dell'articolo 106, comma 12 del Codice.

Provvedimenti emanati in relazione all'emergenza sanitaria

Dal mese di marzo 2020 ad oggi, numerosi decreti-legge hanno previsto e disciplinato misure dirette a fronteggiare e a gestire l'emergenza sanitaria in corso, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive.

In particolare, con il c.d. Decreto Cura Italia, il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese; il c.d. Decreto Rilancio ha invece previsto numerosi interventi di spesa a sostegno dei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, mentre il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 ha introdotto interventi al fine di garantire la continuità

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

167

delle imprese. Successivi provvedimenti hanno previsto e disciplinato misure dirette a fronteggiare e a gestire l'emergenza sanitaria (come il c.d. Decreto Agosto), nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive (c.d. Decreti ristori e Decreto Sostegni).

In particolare, i provvedimenti c.d. Cura Italia e Rilancio, nel corso degli ultimi mesi ripetutamente modificati, hanno dettato la normativa di riferimento in tema di lavoro agile e di tutela dei lavoratori fragili.

L'articolo 90 del decreto Rilancio ha infatti riconosciuto, a determinate condizioni ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza. Fino alla medesima data, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83 del DL Cura Italia).

L'articolo 15 del decreto Sostegni ha confermato e aggiornato, prevedendone l'applicazione dal 1° marzo scorso, le misure dettate dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia in favore dei dipendenti in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, nonché dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

A tali soggetti è consentito svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Solo in caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato al ricovero ospedaliero.

Con il decreto Riaperture (Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52) sono state da ultimo introdotte misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. Per quanto di interesse, il decreto, vista la delibera del Consiglio dei

ministri del 21 aprile 2021 che ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza, proroga diversi termini correlati con lo stato di emergenza, tra i quali quelli previsti dall'articolo 83 del decreto Rilancio in tema di sorveglianza sanitaria e dall'articolo 90, commi 3 e 4, del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di lavoro agile.

L'organizzazione aziendale si è conformata a quanto stabilito dai predetti provvedimenti e a quanto disposto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che sono stati emanati, a livello nazionale, dal 4 marzo 2020 in poi, per prescrivere le diverse tipologie di misure di contenimento finalizzate a contenere la diffusione dell'epidemia.

In estrema sintesi, le misure hanno riguardato limiti agli spostamenti; la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali; la chiusura di musei e luoghi della cultura; lo svolgimento di alcune specifiche prove nelle procedure concorsuali; la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali. Con i predetti DPCM sono state inoltre disposte, per tutto il territorio nazionale, misure per il contenimento del contagio come l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie se non può essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento di persone non conviventi, protocolli di sicurezza interpersonale che prevedono la distanza di almeno un metro e linee guida anti-contagio nonché misure di informazione e prevenzione.

Le attività della Società non state mai oggetto di sospensione, fermo restando il rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e aggiornato in data 24 aprile 2020 e 6 aprile 2021 (vedi infra), che ha tra l'altro previsto: specifici obblighi di informazione; misure sull'ingresso nei siti aziendali; sulla pulizia e sanificazione delle aree, sull'impiego di dispositivi di protezione individuali e in generale sull'organizzazione aziendale nel nuovo contesto.

La Società ha tempestivamente emanato specifiche Procedure aziendali indirizzate ai propri lavoratori (in particolare, quelle denominate "Regole di comportamento per i lavoratori" e "Gestione dei casi positivi, sospetti, guariti - Percorsi Operativi") e riferite alle diverse tipologie di attività e produzione e ha altresì adottato specifiche misure per l'accesso agli insediamenti aziendali dei visitatori e dei fornitori.

Ai lavoratori sono forniti adeguati dispositivi di protezione individuali in ogni contesto professionale e produttivo e sono state attuate estese iniziative di formazione per il corretto utilizzo degli stessi.

168

A decorrere dal 23 febbraio 2020, è stata istituita in Rai una Task Force con funzioni di coordinamento gestionale ed editoriale sull'emergenza "Coronavirus", che ha da subito fornito a tutti i settori aziendali indicazioni operative finalizzate a gestire la situazione emergenziale.

A settembre 2020 è stato istituito il nucleo temporaneo "Gestione Covid" nell'ambito della Direzione Safety & Security, con l'obiettivo di rispondere in modo efficace e tempestivo a tutte le esigenze operative dell'emergenza Coronavirus, e riguardanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): procedure ad hoc, dispositivi di protezione individuali, gestione sanitaria, tracciamento, comunicazione, sanificazione, accessi etc. Per la Task Force sono state confermate le funzioni di analisi, indirizzo strategico e coordinamento editoriale relative all'emergenza.

Nel mese di marzo 2021 è stato completato l'affidamento della piena gestione operativa dell'emergenza "Coronavirus" al Nucleo "Gestione Covid", nell'ambito della Direzione Safety & Security, con contestuale scioglimento della Task Force attivata nel mese di marzo 2020 in considerazione del rientro di tutte le attività di indirizzo strategico e coordinamento editoriale negli ambiti organizzativi di competenza.

Si segnala che, da ultimo, in data 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro; le principali raccomandazioni contenute nel protocollo riguardano i seguenti temi: informazione; accesso alla sede di lavoro; igiene in azienda; spazi comuni e spostamenti; organizzazione aziendale; gestione di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria; medico competente e RLS.

Lo stesso 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. In estrema sintesi, il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ago) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

In data 12 aprile 2021 sono state pubblicate le "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" e le "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro" di cui al Piano vaccinale nazionale.

Al riguardo, si sottolinea che Rai ha aderito alla proposta avviata a metà marzo 2021 dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, rendendosi immediatamente disponibile come "punto vaccinale straordinario" per la propria popolazione, con adesione volontaria dei lavoratori, nella prospettiva di percorso di sanità pubblica e secondo le indicazioni di priorità contenute nelle "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19" del Ministero della salute e ha altresì partecipato, nello stesso periodo, all'iniziativa di ricognizione di disponibilità di spazi vaccinali nelle imprese, avviata da Confindustria, come supporto alla campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19.

Regolamento AGCOM a tutela del diritto d'autore

In attuazione della previsione di cui all'articolo 195-bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "Decreto rilancio"), recante disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore, che ha riconosciuto in capo all'Autorità il potere di ordinare, su istanza del titolare dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi l'AGCOM ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di modifica del Regolamento a tutela del diritto d'autore.

Nozione di "gruppo di imprese"

Il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della Legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" ha, per quanto di immediato interesse ridefinito la nozione di gruppo di imprese, con la specificazione tra l'altro delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (articolo 1). Nell'ambito della definizione di "gruppo di imprese" viene infatti chiarito che esso è l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti locali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata:

- 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
- 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

169

Elezioni e referendum

Rai ha provveduto all'adozione delle opportune misure editoriali e organizzative volte a garantire il rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali in relazione all'indetto referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", com'è noto revocato e oggetto di ulteriori disposizioni normative per il relativo svolgimento (nel mese di settembre 2020) in considerazione dell'emergenza sanitaria. Le Autorità di vigilanza hanno adottato i provvedimenti di competenza.

Sistema integrato delle comunicazioni

Con la sentenza del 3 settembre 2020, resa nel giudizio C-719/2018 (Vivendi SA c. Governo Italiano, AGCom, Mediaset SpA) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha tra l'altro e in via principale ritenuto incompatibile con il diritto eurounitario (con particolare riferimento all'articolo 49 TFUE che tutela la libertà di stabilimento) l'art. 43, comma 11, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, TUSMAR), che vieta alle imprese che detengano, anche tramite società controllate o collegate, una quota superiore al 40% dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche (TLC), di conseguire ricavi in misura superiore al 10% dei ricavi complessivi nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (il SIC, costituito dai servizi di media audiovisivi, tv, radio, carta stampata, cinema, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.).

L'art. 4-bis del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, conv. con mod. dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha attribuito all'AGCom (a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e per i successivi sei mesi) il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi a operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

In tali casi AGCom è tenuta ad avviare un'istruttoria volta a verificare la sussistenza dei citati effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo sulla base di criteri previamente individuati (che dovranno tenere conto, tra l'altro: dei ricavi;

delle barriere all'ingresso; del livello di concorrenza nei mercati coinvolti), al termine della quale potrà eventualmente adottare i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5 TUSMAR, necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti, o comunque lesive del pluralismo. Ove accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata l'Autorità ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti, anche imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e indicando nel provvedimento stesso un congruo termine (non superiore a dodici mesi) entro il quale provvedere alla dismissione. Tali poteri si applicano anche ai procedimenti già conclusi dall'Autorità in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 TUSMAR, oggetto della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia dell'UE.

In attuazione di tali previsioni l'Autorità ha adottato la delibera n. 640/20/CONS, "Modifica e integrazione al regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allegato alla Delibera n. 368/14/CONS", provvedendo all'aggiornamento del Regolamento di procedura allegato alla Delibera n. 368/14/CONS al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione del medesimo la fattispecie di procedimento introdotta dal sopra richiamato articolo 4-bis, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con mod. dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 e successivamente avviato due istruttorie: una volta a verificare la posizione della società Vivendi SA, alla luce delle partecipazioni azionarie detenute in Telecom Italia SpA (di cui il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7972/2020 ha escluso la natura di "controllo di fatto", annullando la delibera Consob che aveva attribuito tale qualificazione giuridica al rapporto) e in Mediaset SpA nonché dei mercati in cui tali società operano; una riguardante la società Sky Italian Holdings SpA in ragione dell'attività svolta attraverso società direttamente o indirettamente controllate.

Con la Delibera n. 13/21/CONS l'Autorità ha chiuso il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2019 (avviato con Delibera n. 319/20/CONS) precisando che nessuno degli operatori ha realizzato, nel 2019, ricavi superiori al limite del 20% di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR. L'Autorità ha inoltre avviato due procedimenti (Fininvest SpA/ Mediaset SpA e Telecom Italia SpA) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con mod. dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 (c.d. norma anti-scalata, che ha attribuito all'AGCom il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi a operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni, anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 c.c., v. supra).

170

Legge di delegazione europea 2019-2020

La legge reca disposizioni di delega (tra cui criteri e principi direttivi specifici) riguardanti il recepimento, con decreto legislativo, tra l'altro: i) della direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE (c.d. direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, prevedendo in estrema sintesi il riordino delle disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, TUSMAR), attraverso l'emanazione di un nuovo Testo unico dei servizi di media digitali; la previsione di misure per la promozione delle opere europee e per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici digitali; l'approntamento di misure in materia di comunicazioni commerciali e di specifiche misure a protezione dei minori (art. 3); ii) della Direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (art. 4); iii) della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la Direttiva 93/83/CEE (art. 8); iv) della Direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (art. 9); v) della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (art. 23).

Legge di Bilancio 2021

Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione

L'art. 1, commi 616-619, l. 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni. Le citate disposizioni hanno infatti sancito che, dal 1° gennaio 2021, le entrate derivanti dal versamento del canone Rai siano destinate:

1. quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
2. per la restante quota, alla Società, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità (ad es. Accademia di Santa Cecilia), sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Alla luce delle nuove previsioni sulla destinazione delle entrate derivanti dal versamento del canone, le predette prescrizioni, sempre a far data dal 1° gennaio 2021:

- hanno abrogato l'art. 1, co. 160-162 della L. 208/2015 (relativi al meccanismo di assegnazione delle eventuali maggiori entrate rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016, c.d. "extra-gettito");
- hanno previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui (commi 617 e 618);
- hanno abrogato l'art. 1, co. 292, della Legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) che, come è noto, aveva previsto, dal 2015, la riduzione del 5% degli introiti derivanti dal canone da attribuire alla Società disponendo che, conseguentemente, l'art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (conv. con mod. in L. 89/2014) riacquisisca efficacia nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate al predetto comma dall'art. 1, comma 292, L. 190/2014 (comma 619).

Altre disposizioni

Oltre alle novità in materia di destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione nell'ambito della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" si segnalano in via principale: l'assegnazione di 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all'acquisto di nuovi apparecchi di ricezione televisiva ma anche allo smaltimento di apparecchiature obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T (commi 614 e 615); l'incremento dell'importo minimo degli introiti erariali destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, l'innalzamento al 40% delle aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, la stabilizzazione di alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (commi 583-584); le previsioni sul Fondo imprese creative (commi 109-113); le modifiche in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (tra cui servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, con

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

171

indicazione dei parametri per calcolarne l'ammontare (nuovo comma 848).

Attivi strategici (c.d. golden power)

Sono in vigore dal 14 gennaio 2021:

- il DPCM 23 dicembre 2020, n. 180, recante "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56", che ha provveduto a individuare, aggiornandoli, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, tra l'altro, nel settore delle comunicazioni (art. 3), nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina in esame (art. 4). Per il settore comunicazioni (art. 3), in continuità con le prescrizioni del DPR 25 marzo 2014, n. 85 (che cessa di avere efficacia), gli attivi di rilevanza strategica sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra-larga, e nei relativi rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della Direttiva 2009/136/CE e della Direttiva 95/46/CE in materia di politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Sono, pertanto, inclusi, gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa;
- il dpcm 18 dicembre 2020, n. 179, recante "Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56", che attua il citato comma 1-ter (come inserito nel d.l. dall'art. 4-bis del d.l. 105/2019, conv., con mod., in l. 133/2019) individuando, anche ai sensi dell'articolo 15 del d.l. 23/2020, conv., con mod., in l. 40/2020, ulteriori beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori richiamati dal Regolamento UE (tra cui figura anche "Libertà e pluralismo dei media"), nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina del predetto articolo 2, comma 1-ter. Per quanto di più immediato interesse, l'articolo 13 del decreto si occupa infatti dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della libertà e del pluralismo dei media, ovvero "le attività economiche a carattere nazionale e di rilevanza strategica (per cui si intendono "le attività economiche

essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico") svolte dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dai soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa, dagli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, dai soggetti esercenti l'editoria elettronica, per le quali il soggetto esercente è tenuto all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della Legge 31 luglio 1997, n. 249". Alle imprese che detengono tali attivi si applicano determinati obblighi di notifica, dettagliati dall'art. 2 del d.l. 21/2012 in vista dell'eventuale successivo esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, applicabili – fermi restando gli obblighi di notifica – nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio.

Gli obblighi di notifica in questione sono stati interessati, da ultimo, dall'art. 10-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 del regime temporaneo introdotto dall'art. 15 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. "decreto liquidità"): tale prescrizione, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi, aveva già esteso i poteri speciali in capo al Governo, tra l'altro, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento UE, (tra cui figura anche "Libertà e pluralismo dei media"), imponendo determinati obblighi di notifica delle operazioni rilevanti, anche rispetto agli acquisti di determinate partecipazioni da parte di soggetti esteri (UE e non UE).

Detto termine al 30 giugno è stato infine prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 4 del Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*.

Milleproroghe

Oltre alle prescrizioni in tema di contratti pubblici (su cui v. *supra*) il d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha introdotto prescrizioni d'interesse per la società principalmente in materia di: estensione alle

172

assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 e specificazione che la convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio è relativa all'approvazione del bilancio (art. 3, comma 6); rinvio dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2018/815 in tema di formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 3, comma 11-sexies); proroga delle misure straordinarie sul credito di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo e acquisto di partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà da parte delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 7, commi 4 e 6); proroga dell'integrazione degli standard approvati dall'ITU negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, come indicati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, sentiti gli operatori del settore (art. 12, comma 8). L'allegato al decreto reca, a mente dell'art. 19, le disposizioni oggetto di proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021, tra cui quelle in materia di: sorveglianza sanitaria; misure di protezione in favore dei lavoratori; lavoro agile; sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato.

Procedimenti e provvedimenti AGCOM

Con Delibera n. 42/19/Cons l'AGCom ha avviato un procedimento istruttorio per la verifica dei compiti di servizio pubblico gravanti sulla Rai ai sensi del Contratto di servizio 2018-2022, in materia di separazione contabile e di trasparenza nella determinazione dei prezzi di vendita della pubblicità. Nella seduta Consiliare del 23 luglio 2019 è stato avviato l'ulteriore procedimento AGCom 14/19/DCA - 2733/LF, per l'istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di un presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del contratto nazionale di servizio – 2018-2022, nuovamente in materia di trasparenza nella politica di vendita degli spazi pubblicitari. Il procedimento si è concluso con la Delibera AGCom n. 61/20/Cons recante *"L'accertamento del mancato rispetto (...) dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'articolo 25, comma 1, lett. s) punto iii) del Contratto di servizio 2018-2022"* e una diffida *"affinché cessino immediatamente comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata"*. Tutti i provvedimenti sopra menzionati (14/19/DCA, 42/19/CONS e 61/20/CONS) sono stati gravati innanzi al TAR del Lazio, che recentemente non ha accolto il ricorso azionato da Rai nei confronti della predetta Delibera 61/20/CONS (sentenza n. 945/2021 del 25 gennaio 2021). Tale sentenza di primo grado è stata impugnata

da Rai con ricorso al Consiglio di Stato, notificato in data 15 marzo 2021.

Con il Procedimento n. 13/19/DCA – proc. 2732/RC l'AGCom ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del Contratto nazionale di servizio per gli anni 2018-2022 in materia di pluralismo informativo. L'istruttoria si è conclusa nel corso dell'esercizio 2020 con la Delibera 69/20/CONS, recante una diffida a porre in essere una serie di misure in materia di pluralismo informativo nonché una sanzione amministrativa per euro 1.500.000,00. La delibera 69/20/CONS è stata impugnata innanzi al TAR del Lazio, inizialmente sospesa per effetto dell'Ordinanza Collegiale n. 2805 del 16 aprile 2020 e successivamente annullata con Sentenza n. 3800/2021 pubblicata il 29 marzo 2021.

Modifiche a provvedimenti attuativi della c.d. Legge cinema

Il DPCM 11 agosto 2020 ha provveduto ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche audiovisive, resesi necessarie onde recepire le indicazioni pervenute da parte della Commissione europea.

Il DPCM 21 settembre 2020 ha modificato integralmente il DPCM 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, che ha attuato l'art. 32 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. *"Legge cinema"*) e istituito, presso il conferente Dicastero, il citato Registro pubblico (con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2, dell'art. 103, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e confluenza dei relativi dati nel Registro).

Con il decreto di modifica è stata fissata la cornice temporale per l'operatività del nuovo registro, per il trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il Registro pubblico soppresso dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 e che confluisce nel Registro di cui al decreto in commento.

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

173

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

La Legge 18 marzo 2021, n. 35 ha istituito la giornata in oggetto, in occasione della quale in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. A mente dell'art. 2 (Sostegno alla ricerca scientifica) in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato la facoltà di delegare l'ente di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica. Le modalità di applicazione di tale disposizione sono demandate ad un emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A mente dell'articolo 5 (Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale) la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari

Diversi provvedimenti normativi hanno previsto le misure in oggetto in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto (v. ad es., l'art. 1-bis, commi 1, 2 e 3, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159).

Il Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ha abrogato l'articolo 1 del Decreto-Legge 15 gennaio 2021, n. 3, ha tra l'altro previsto l'ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021: i) dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34; ii) del termine di sospensione (previsto dall'articolo 68, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) del versamento di tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, delle attività di notifica di nuove cartelle,

degli altri atti di riscossione; iii) del termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolari, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: le somme oggetto di pignoramento, fino al 28 febbraio non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

È stata inoltre prevista la sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Le modifiche apportate in sede di conversione al c.d. decreto "milleproroghe" (Legge 26 febbraio 2021, n. 21) hanno disposto l'abrogazione dei Decreti-Legge 15 gennaio 2021, n. 3 e 30 gennaio 2021, n. 7, con salvezza dei loro effetti. Le relative prescrizioni sono state sostanzialmente calate nell'art. 22-bis del Decreto-Legge convertito.

Da ultimo il c.d. "decreto sostegni" (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19) ha introdotto ulteriori disposizioni in tema di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi, oltre che in materia di obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati (v. sopra), in via principale differendo al 30 aprile 2021 i termini sopra individuati e disponendo, al ricorrere degli individuati requisiti, l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (art. 4).

Per altro verso il Decreto-Legge 15 gennaio 2021, n. 3, poi abrogato dal c.d. d.l. "Milleproroghe" convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (che ha ripreso la prescrizione al relativo articolo 22-*quater*) ha disposto il rinvio al 16 marzo 2021 del termine per i versamenti relativi all'imposta sui servizi digitali per il 2020 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione al 30 aprile 2021. L'art. 5, comma 15 del c.d. d.l. sostegni ha successivamente disposto, in sede di

174

prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta al 16 maggio 2021, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione al 30 giugno 2021. A regime ha inoltre spostato il termine di versamento dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.

Opere audiovisive di espressione originale italiana

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 29 gennaio 2021, n. 47, è stato adottato il "Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», in vigore dal 23 aprile 2021, che individua le caratteristiche delle tipologie delle predette opere; descrive il procedimento per il riconoscimento della qualifica, dietro apposita istanza (autocertificazione) alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIBACT o d'ufficio; prevede l'inserimento delle opere in questione in apposito elenco, con esclusivo valore di pubblicità notizia, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione; introduce una disciplina transitoria per le istanze presentate ai sensi della disciplina previgente e non ancora definite.

Privacy

Corte di Giustizia europea: sentenza C-311/18 del 16 luglio 2020 - cd. «sentenza Schrems II»

Con la sentenza in oggetto, la Corte di giustizia ha sancito l'invalidità della decisione della Commissione (UE) 2016/1250, meglio conosciuta come "Privacy Shield", meccanismo per il trasferimento di dati personali dall'Europa verso gli Usa.

Garante europeo per la protezione dei dati - «Strategy for Union institutions, offices, bodies and agencies to comply with the "Schrems II" Ruling»

Il 29 ottobre 2020, l'European Data Protection Supervisor (EDPS - Garante europeo della protezione dei dati di seguito GEPD o Garante) ha pubblicato la sua «Strategy or Union institutions, offices, bodies and agencies to comply with the "Schrems II" Ruling» (Strategia per le istituzioni gli uffici gli organi e le agenzie dell'Unione per conformarsi alla sentenza "Schrems II" di seguito strategia, provvedimento). Con il provvedimento in esame si intende delineare un piano d'azione a breve e medio termine per garantire e monitorare la conformità delle autorità europee ai principi stabiliti dalla sentenza Schrems II, con particolare riguardo all'obbligo di preventiva verifica, da parte dell'esportatore, in merito alla capacità del paese verso cui si intendono trasferire i dati di assicurare effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello

garantito all'interno dell'Unione in forza del Regolamento UE 679/2016 (di seguito Regolamento), letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Le raccomandazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione del trattamento dei dati nel Paese terzo a cui sono destinati

A quattro mesi dalla sentenza "Schrems" il Comitato europeo per la protezione dei dati (nel prosieguo Comitato o EDPB), dopo il Garante europeo per la protezione dei dati (nel prosieguo Garante), è intervenuto in merito alla gestione dei trasferimenti dei dati al di fuori dello SEE, fornendo importanti indicazioni.

Lo scorso 10 novembre 2020, l'EDPB ha rilasciato le «Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data» completate dalle «Recommendations 02/2020 on the European essential guarantees for surveillance measures», sottoponendo le prime alla consultazione pubblica, mentre quelle relative alle misure di sorveglianza sono già state adottate. Tali raccomandazioni intendono agevolare gli esportatori di dati nel compito di valutare l'adeguatezza del livello di protezione offerto nel Paese terzo verso cui i dati sono trasferiti e di delineare eventuali misure supplementari, al fine di garantire una tutela equivalente a quella europea.

Attraverso le Raccomandazioni 01/2020 e 02/2020 il Comitato offre indicazioni per rispondere ai dubbi relativi al trasferimento dei dati extra UE, sollevati dopo la sentenza "Schrems II".

Brexit - Flussi di dati personali verso il Regno Unito

Il 24 dicembre 2020 la UE e il Regno Unito hanno stipulato l'Accordo di commercio e cooperazione tra Unione europea e Regno Unito» (EU-UK Trade and Cooperation Agreement in prosieguo TCA). Secondo il TCA, in base alle osservazioni aggiornate del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), fino al 30 giugno 2021, qualsiasi trasferimento di dati personali nel Regno Unito sarà effettuato nell'ambito del quadro attuale e non sarà considerato come un trasferimento di dati a un paese terzo, sostanzialmente riproponendo il regime del periodo transitorio. Tuttavia, alla fine di questo periodo di sei mesi, e a meno che non venga trovato un compromesso attraverso una «decisione di adeguatezza», il Regno Unito sarà considerato un paese terzo agli occhi del Regolamento 2016/679 (di seguito Regolamento). Di conseguenza, tutti i trasferimenti di dati personali dall'Ue al Regno Unito saranno soggetti alle disposizioni del capitolo V del Regolamento, ossia tali trasferimenti richiederanno garanzie adeguate, nonché diritti applicabili e rimedi legali efficaci per gli interessati.

Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il 29 gennaio 2020 le "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" allo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

175

Le Linee Guida dell'EDPB (European Data Protection Board) n. 5-2020 sui cookie

L'EDPB (European Data Protection Board) ha adottato il 4 maggio 2020 le Linee guida n. 5-2020 relative al consenso in tema di cookie.

In particolare, il Comitato europeo ha fornito dei chiarimenti su due argomenti specifici ossia la validità del consenso prestato dall'interessato nell'interazione con i c.d. 'cookie walls'; la possibilità di associare al c.d. 'scrolling' (scorrimento) delle pagine di un sito web il consenso dell'utente/interessato.

Garante per la protezione dei dati personali - Consultazione pubblica per l'utilizzo dei cookie

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica sulle regole per l'uso dei cookie da parte dei gestori dei siti.

Il Regolamento europeo in materia di privacy, infatti, pur non avendo modificato la disciplina relativa ai cookie e agli altri strumenti di tracciamento, ha rafforzato il potere di controllo delle persone, puntando sia sul carattere "inequivocabile" del consenso al trattamento dei dati personali, sia sull'attuazione dei principi di protezione dati già dalla progettazione e per impostazioni predefinite (cd. "privacy by design e by default").

La consultazione - diretta a imprenditori, consumatori e operatori - ha come obiettivo quello di acquisire osservazioni e proposte sulle indicazioni contenute nelle Linee guida.

Corporate governance

Aggiornamento del "Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni di internal dealing, la tenuta del registro insiders e dell'elenco delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle persone ad esse strettamente legate"

Nella seduta del 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento del Regolamento in oggetto, recependo gli effetti delle novità normative ed organizzative intervenute successivamente all'approvazione dell'atto aziendale, anche alla luce delle modifiche apportate alla governance dalla Legge 220/2015 e aggiornando la modulistica privacy in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta sulla materia.

Regolamento per la nomina degli organi sociali delle Società controllate

In attuazione della direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 226/2020 del 14 aprile 2020, relativa alle procedure

di individuazione dei componenti degli organi sociali delle Società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'organo gestorio di Rai ha provveduto all'approvazione, nella seduta dell'11 novembre 2020, del "Regolamento per la nomina degli organi sociali delle Società controllate", che trova applicazione per le Società controllate da Rai.

Approvazione Linee Guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori, artisti e agenti che rappresentano artisti

Tenuto conto della risoluzione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi avente ad oggetto l'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo e degli specifici provvedimenti adottati da AGCOM sul tema, il Consiglio di amministrazione di Rai, nella riunione del 17 giugno 2020, ha approvato le Linee Guida finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse nelle negoziazioni con produttori, artisti e agenti che rappresentino artisti. Dette linee guida sono state oggetto di impugnazione innanzi al TAR del Lazio da parte di una società di produzione audiovisiva. Il giudizio è in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

Società controllate non quotate - Separazione funzioni fra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale

Nella seduta del 28 gennaio 2021 il Consiglio di amministrazione di Rai, nel quadro della funzione di direzione e coordinamento di Gruppo, ha approvato un atto di indirizzo affinché le Società controllate non quotate del Gruppo assumano le iniziative necessarie finalizzate alla separazione delle funzioni del Collegio Sindacale da quelle dell'Organismo di Vigilanza, finora esercitate dal primo, in modo da costituire quest'ultimo come autonomo organo di controllo interno ai fini del D. Lgs. 231/01.

Criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione

Nel mese di marzo 2021 la Società ha provveduto ad aggiornare, con determina dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole dell'Organo gestorio ai sensi dell'art. 49, comma 10, lettera f) del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177, i propri criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione.

176

Relazione sul governo societario – Modello di Control Governance di Rai e Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR)

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR)

Nell'ambito degli strumenti di controllo e gestione dei rischi esistono analogie strutturali tra i sistemi implementati nelle varie società del Gruppo. Le società si sono dotate di un proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) che per struttura, ruoli previsti e meccanismo di funzionamento si presenta simile in tutte le consociate, come previsto dal Codice Etico, ed ispirato dal sistema vigente nella Capogruppo.

Il SCIGR è "l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni".

Il SCIGR è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario ed è strutturato su tre livelli, ossia: *Management* (I livello), *Management* con funzioni di monitoraggio (II livello), *Internal Audit* (III livello).

Un efficace SCIGR favorisce l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dello statuto sociale e degli strumenti normativi interni.

Il Sistema ha quale obiettivo la mitigazione del rischio attraverso la gestione dello stesso in ciascun processo.

Rai utilizza il *Committee of Sponsoring Organizations Report* quale *framework* di riferimento, riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale, per l'implementazione, l'analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno.

Il quadro regolamentare e dispositivo del SCIGR della Rai è rappresentato principalmente da:

- Statuto Sociale dell'Azienda;
- Contratto di Servizio;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Sistema normativo, organizzativo e dei poteri di Rai SpA;

- Modello di gestione e trattamento delle segnalazioni su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli;
- Sistema disciplinare interno;
- Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Auditing, che integrano le Linee Guida sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle società da essa controllate.

Nel corso del 2020 le principali attività in tema di Sistema di Controllo Interno sono state:

- la prosecuzione del progetto di Risk Assessment Integrato, avviato nella seconda metà del 2018, con l'obiettivo di pervenire ad una visione d'insieme dei rischi aziendali (compliance ed operativi), incrementare efficacia ed efficienza dei processi e contrastare in modo ancora più adeguato i fenomeni di corruzione e illegalità, nonché tutti gli altri possibili reati rientranti nel perimetro del D. Lgs. 231/2001. Il progetto ha necessariamente tenuto conto e continuerà a tenere conto delle evoluzioni organizzative in corso e dei tempi e modi di attuazione del Piano Industriale, che si riflettono sia sulle analisi sia sulle modifiche dei processi aziendali e quindi sull'individuazione delle Aree sensibili e dei relativi rischi, con le conseguenti valutazioni di impatto e probabilità. Tra le Aree sensibili sono previste anche quelle a rischio ambientale, sociale e di governance (ESG). Inoltre, è stato previsto di includere l'analisi dei nuovi reati tributari introdotti nel D.Lgs. 231/01 dalla L. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020;
- il consolidamento del nuovo modello integrato di gestione delle segnalazioni (anche anonime) per Rai S.p.A. e le Società controllate del Gruppo (ad eccezione di quelle quotate dotate di una propria struttura di Internal Audit), disciplinato dalla specifica procedura approvata nel mese di gennaio 2019 dal Consiglio di Amministrazione di Rai. Grazie all'integrazione dei diversi aspetti del sistema di controllo interno oggetto di analisi, tale modello ha consentito il miglioramento del processo di istruttoria di una segnalazione, e garantito la completezza delle analisi con impatto positivo sull'efficacia ed efficienza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- una continua formazione e sensibilizzazione del management e dei dipendenti, attraverso attività informative e formative in materia D. Lgs. 231/2001 e L.190/2012, che hanno visto l'erogazione di corsi e-learning in tema anticorruzione e di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, di sessioni in aula (per tutto il periodo ante emergenza Covid-19) e di newsletters. Inoltre, sono stati completati nuovi e aggiornati

Il Modello di Control Governance della Rai



CCE: Commissione Stabile per il Codice Etico
 RASA: Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
 RPC: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

178

corsi e-learning in tema di D.Lgs. 231/2001 e L.190/2012, la cui diffusione avverrà a partire dal 2021.

Il Codice Etico

Il Codice Etico regola il complesso dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che Rai espressamente assume nei confronti degli stakeholder con i quali interagisce nello svolgimento delle proprie attività. Esso è destinato agli Organi sociali, all'Amministratore Delegato, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Rai o che agiscono per suo conto sulla base di specifici mandati.

Il Codice Etico è stato redatto per l'intero Gruppo Rai ed è pertanto vincolante per tutte le Società direttamente o indirettamente controllate dalla Capogruppo. Il Codice ha validità sia in Italia che all'estero, con gli eventuali adattamenti in ragione delle diverse realtà dei Paesi in cui Rai si trovi ad operare, anche per il tramite di società controllate.

Il Codice è articolato in tre macro-aree:

1. inizialmente, a sottolinearne l'importanza, sono esposti i principi considerati fondamentali dal Gruppo: correttezza e trasparenza; onestà; osservanza della legge; pluralismo; professionalità; imparzialità; valore delle risorse umane; integrità delle persone; riservatezza; responsabilità verso la collettività; lealtà nella concorrenza;
2. successivamente sono descritti i principi generali di condotta che, in accordo con i principi di cui sopra, devono concretamente orientare l'attività di Rai: diligenza, correttezza, buona fede e lealtà; informazione e trasparenza; tutela del patrimonio aziendale; rispetto della privacy; prevenzione del conflitto d'interessi; rigida politica per i regali e gli atti di cortesia;
3. infine, sono indicati i vari ambiti ritenuti rilevanti e "critici" dal punto di vista della correttezza comportamentale, nonché specifiche modalità di attuazione e il programma di vigilanza.

In particolare, all'interno del Codice Etico sono disciplinati:

- il rapporto con il personale, con particolare attenzione alla valorizzazione del merito, le pari opportunità, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale;
- la gestione amministrativa e finanziaria, che pone in risalto il ruolo essenziale di un sistema di controllo interno;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, per quanto riguarda i conflitti d'interesse, il rischio di corruzione e l'abuso di potere;
- il rapporto con i fornitori e i collaboratori, sottolineando gli obblighi di trasparenza, correttezza e non discriminazione in fase di selezione del fornitore ed esecuzione del contratto, nonché l'impegno a tutelare gli aspetti etici della catena di fornitura;

- il rapporto con i clienti e gli utenti, in particolare gli obblighi richiesti dal Contratto di Servizio quali la tutela dei minori e delle minoranze, una funzione socioculturale, una programmazione varia e di qualità;
- la tutela del capitale sociale e dei creditori;
- i rapporti con gli altri interlocutori, evidenziando l'obbligo di indipendenza rispetto a soggetti critici quali partiti politici od organizzazioni sindacali.

Per il monitoraggio è stata individuata la Commissione Stabile per il Codice Etico, che riporta all'Amministratore Delegato, assicura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza Rai ex D.Lgs. 231/2001 e una reportistica periodica sulle iniziative assunte a seguito delle segnalazioni ricevute e dei loro esiti. La Commissione, inoltre, in conformità alla procedura aziendale per la gestione e trattamento delle segnalazioni, trasmette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione le segnalazioni ricevute afferenti presumibilmente a profili corruttivi anche solo di natura astratta e lo informa circa il loro esito.

Il Codice, tra l'altro, prevede che l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione formulino le proprie osservazioni sulle problematiche di natura etica e sulle presunte violazioni del Codice Etico che dovessero palesarsi nell'ambito delle attività di competenza e segnalino alla Commissione Stabile per il Codice Etico eventuali violazioni del Codice Etico stesso.

Altri aspetti da evidenziare sono la predisposizione di un indirizzo mail riservato per le segnalazioni di presunte violazioni del Codice e del relativo sistema sanzionatorio e la comunicazione e la formazione del personale sui principi e le norme etici contenuti nel Codice.

In data 14 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha aggiornato il Codice Etico esplicitando i principi di diligenza, correttezza, buona fede e lealtà a cui i destinatari devono attenersi nell'utilizzo dei presidi digitali. Si definiscono "presidi digitali" i sistemi di pubblicazione e diffusione di contenuti accessibili a qualsiasi dispositivo connesso (quali a mero titolo esemplificativo siti internet, blog, forum, social network).

Come broadcast pubblico Rai deve essere presente nei presidi digitali al fine di svolgere appieno il proprio ruolo nell'ambito della missione di servizio pubblico. In virtù di questo carattere pubblico, sebbene gli spazi web o social network possano essere ritenuti attinenti alla sfera personale e in sé distinti dal ruolo ricoperto in azienda, è inevitabile che le attività svolte a titolo personale da dipendenti o collaboratori del servizio pubblico possano generare delle conseguenze sull'immagine della Rai e delle Società del Gruppo nel loro complesso. Pertanto, è stato ritenuto utile specificare i principi da adottare nell'utilizzo di tali presidi.

Relazione sulla gestione

Bilancio separato

Bilancio consolidato

Deliberazioni dell'Assemblea

179

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Tutte le società facenti parte del Gruppo Rai sono formalmente autonome nell'adozione di propri meccanismi di controllo e gestione del rischio, essendo vincolate soltanto relativamente al Codice Etico, valido per tutte le società del Gruppo. Fondamentale, però, è la funzione di indirizzo che svolge il sistema della Capogruppo, al quale le altre società si ispirano.

Nello svolgimento della propria attività di direzione e coordinamento, Rai S.p.A. promuove e favorisce lo svolgimento in autonomia da parte delle società controllate, singolarmente destinatarie dei precetti del Decreto Legislativo 231/2001, delle attività di predisposizione e revisione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. Lgs. 231/2001, fornendo indicazioni anche in considerazione dell'assetto organizzativo e operativo di Gruppo. Promuove inoltre l'adozione di principi generali a presidio della legalità anche presso le società collegate.

Nel 2020 sono state finalizzate le attività volte ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), adottato da Rai S.p.A. ai sensi del citato Decreto in materia di responsabilità amministrativa degli enti rispetto alle novità legislative e ai cambiamenti nell'assetto organizzativo e di governance intervenuti a decorrere dal precedente aggiornamento del Modello, risalente a luglio 2017. L'iter ha poi trovato completamento con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2020.

Attualmente il Modello include standard e misure di controllo in riferimento alle fattispecie di reati incluse nel novero del Decreto Legislativo n. 231/2001 fino a giugno 2020. Gli standard di controllo sono elaborati, oltre che sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, sulla base delle migliori pratiche internazionali.

Il Modello contiene anche la descrizione delle modalità e delle responsabilità di approvazione, recepimento ed aggiornamento del Modello stesso. Le proposte di aggiornamento e/o adeguamento, presentate dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione, sono istruite da un apposito team, denominato "Team 231".

La cura dell'aggiornamento del Modello è affidata all'Organismo di Vigilanza, il quale vigila sull'idoneità e l'attuazione efficace del Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza di Rai S.p.A. è un organo costituito ai sensi dello Statuto Sociale, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e riferisce all'organo di amministrazione (Titolo IX, art. 32 dello Statuto). È un organo a composizione plurisoggettiva che prevede la presenza di due membri esterni,

uno dei quali ne assume la presidenza, e del Direttore Internal Audit pro tempore, in ragione della funzione svolta.

L'Organismo di Vigilanza effettua specifici interventi e monitoraggi per verificare l'adeguatezza del Modello e per accertare il livello di efficace attuazione ed efficienza del sistema di prevenzione, nonché attività di approfondimento ed istruttorie in tema di conformità alle disposizioni.

Particolare attenzione viene riservata alle risultanze degli audit effettuati dalla Direzione Internal Audit e al monitoraggio dell'attuazione delle conseguenti azioni correttive individuate ai fini del processo di miglioramento dell'efficienza aziendale e di irrobustimento dei presidi posti a prevenzione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza ha promosso e dato impulso all'avvio del Risk Assessment in riferimento ai rischi "231", con l'obiettivo di mantenere aggiornato il quadro dei rischi con impatto sul Modello e garantire l'adeguatezza del sistema di prevenzione dei reati. Tale attività rientra nel più ampio progetto di Risk Assessment Integrato di cui sopra.

L'Organismo di Vigilanza, in forma collegiale, trasmette con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato una Relazione sull'attività svolta e sugli altri contenuti informativi previsti dal Modello, esprimendo raccomandazioni per la migliore idoneità e l'efficace attuazione del sistema di prevenzione dei reati indicati dalla disciplina.

Inoltre, periodicamente, sono promosse iniziative di formazione e seminari per il management e per i dipendenti. In particolare, nel 2020 è stato avviato il rinnovamento della formazione e-learning sui profili generali del D.Lgs. n. 231/2001, con l'intento di rendere il corso disponibile ai dipendenti di tutto il Gruppo, e sui profili specifici del Modello Rai per rendere consapevole il personale sugli aggiornamenti introdotti di recente. È proseguita la pubblicazione periodica della "newsletter" appositamente destinata alla comunicazione e all'aggiornamento sui temi "231".

Infine, nel contesto di emergenza sanitaria nazionale, l'Organismo ha rafforzato il monitoraggio sulle attività svolte da Rai, sul presidio dei rischi, sulle nuove procedure e sulle eventuali criticità. Nel quadro delle attività di verifica, è stato dato particolare rilievo ai rischi di commissione di reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti connessi alle ipotesi di reato colposo richiamate dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni gravi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).

L'attuale Organismo di Vigilanza è stato nominato con decorrenza 1° agosto 2019 e decade alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

180

L'anticorruzione

L'anticorruzione, considerato il contesto fortemente regolamentato in cui l'Azienda opera e il business di riferimento, risulta una tematica rilevante per tutte le società del Gruppo. In particolare, si sottolinea che Rai si è dotata nel tempo di presidi procedurali e organizzativi atti a gestire e monitorare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nello specifico, il presidio di tale tematica è gestito singolarmente da ogni società del Gruppo: esse infatti sono dotate di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) o di un MOGC ex d. Lgs. 231/2001 che include le previsioni Anticorruzione, nonché di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) o di un Referente Anticorruzione come componente dell'Organismo di Vigilanza. A tal riguardo Rai S.p.A., nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata nei confronti delle società controllate e nel rispetto delle logiche previste dal regolamento emesso il 29 dicembre 2014, vigila che le società controllate provvedano ad individuare i ruoli sopracitati e adottino un proprio PTPC o un MOGC che includa le previsioni Anticorruzione.

Dal 2015 il Consiglio di Amministrazione di Rai S.p.A., in ottemperanza alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Rai SpA, poi presentato all'ANAC, il quale indica anche principi e criteri attuativi per le società controllate da Rai. Nel corso degli anni successivi il PTPC è stato aggiornato, riproiettandone struttura, metodologia e logica. Le principali modifiche introdotte hanno riguardato il risultato di tre distinte attività: il recepimento del Piano Nazionale Anticorruzione, linee guida e raccomandazioni dell'ANAC, Risk Assessment e analisi degli esiti dei rapporti di audit e delle istruttorie sulle segnalazioni ricevute.

Nel PTPC pubblicato anche in lingua inglese sul sito istituzionale www.rai.it/trasparenza e a cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio, si individua con chiarezza il processo di identificazione, valutazione e gestione del rischio di corruzione; in esso vengono analiticamente elencate le possibili aree di rischio collegabili e gli indici di valutazione delle probabilità e dell'impatto, sulla base del Control Risk Self Assessment effettuato nel 2015.

L'identificazione delle Aree di rischio e delle correlate attività è stata oggetto di monitoraggio periodico nell'ambito delle Schede Informative Annuali redatte dai singoli Referenti Anticorruzione, ove è stato richiesto di confermare la mappatura complessiva nell'ambito delle aree di competenza e la correlata valutazione del rischio. Inoltre, nell'ottica di monitoraggio infra-annuale di tali Aree, sono stati resi operativi specifici flussi informativi,

formalizzati in note metodologiche, diretti al RPC da parte dei Referenti responsabili.

L'obiettivo del progetto di Risk Assessment Integrato in corso e già sopra citato è anche quello di consentire di implementare un sistema di controllo interno e di prevenzione sempre maggiormente integrato, cogliendo l'opportunità, indicata dalla L. 190/2012, di introdurre nuove misure e/o di rafforzare quelle già esistenti attraverso un'azione coordinata, per contrastare più efficacemente i fenomeni di corruzione ed illegalità.

Il PTPC adotta in particolare i seguenti strumenti di intervento a supporto della prevenzione del rischio:

- principi di controllo trasversali che si applicano a tutti i processi e le aree aziendali;
- protocolli specifici per le "Aree Generali" previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- indicatori di anomalia, identificati sulla base di esperienze/conoscenze e che possono fungere da impulso per il management a porre maggiore attenzione alle attività di competenza.

Coerentemente con l'evoluzione organizzativa in atto, è mantenuta la definizione di Referente Anticorruzione che, ad oggi, è ricoperta dai responsabili delle strutture organizzative di Vertice (primi riporti del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei Chief Officer e, comunque, tutti i Responsabili di Direzione), i Responsabili delle Sedi Regionali e i Capi delle Redazioni Regionali della Testata Giornalistica Regionale, i Responsabili degli Uffici di Corrispondenza dall'estero e i Responsabili dei Centri di Produzione Tv di Roma, Milano, Napoli e Torino.

Al fine di valorizzare maggiormente i suddetti ruoli e fornire loro un aggiornamento costante, è attivo un sistema di newsletter periodiche e un'apposita area dedicata sulla rete intranet aziendale contenente dati, documenti e informazioni salienti in materia di anticorruzione e trasparenza, con una sezione riservata ai soli referenti ed una fruibile da tutti i dipendenti.

Inoltre, nel corso del 2020 è proseguito il piano di formazione già avviato negli anni precedenti, finalizzato alla copertura della totalità dei dipendenti di Rai. In particolare, ante emergenza Covid-19, si sono tenute specifiche sessioni in aula, destinate ai neoassunti che hanno riguardato il PTPC 2020-2022. È stata predisposta una nuova edizione del corso e-learning Anticorruzione, articolata in due moduli, uno inerente al quadro normativo di riferimento e uno specifico riguardante il PTPC di Rai SpA.

Per ciò che concerne la trasparenza, considerata dal PNA una delle principali leve e misure anticorruzione a disposizione dell'Azienda, si segnala la L. 220/2015 di Riforma di Rai e del Servizio Pubblico radiotelevisivo, che ha recato rilevanti novità in tema di trasparenza aziendale; conseguentemente